



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU –TASI, ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

SALA ANDREA	Sindaco	Assente
BUFFONINI ANGELO	Presidente	Presente
ALESIANI VALENTINO	Consigliere	Presente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente
BARTOCCI LUCA	Consigliere	Presente
BELLATI STEFANO	Consigliere	Assente
BERETTA ROBERTA	Consigliere	Assente
BONECCHI VALERIO	Consigliere	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
CAVIGLIANI CARLO	Consigliere	Presente
CHIAPPAROLI ENRICO	Consigliere	Presente
COMOLLI MARCO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
COTTA RAMUSINO MONICA	Consigliere	Assente
GORI ACETO RAFFAELE	Consigliere	Presente
GALIANI ANTONELLO	Consigliere	Assente
MADEO GIUSEPPE ANTONIO	Consigliere	Assente
NOTARFRANCESCO FRANCO	Consigliere	Presente
PARINI DANIELA	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Assente
RODOLFO CARMEN MARIA	Consigliere	Presente
SALA MICHELA	Consigliere	Assente
SIRONI CRISTINA	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
VESE CLAUDIO	Consigliere	Assente

Sono presenti gli Assessori: ALESSANDRINO Nunziata, AVALLE Brunella, CEFFA Andrea, MORESCHI Antonietta e PIGOLA Luigi Giovanni Maria e SUVILLA Furio.

Partecipa il Segretario Generale LOCANDRO GIUSEPPE.

Assume la presidenza Angelo Buffonini – nella sua qualità di Presidente.

L'Assessore **Ceffa** propone all'assemblea consiliare di discutere la seguente proposta e la precedente avente per oggetto " Modifica regolamento imposta municipale propria" in una unica discussione con votazioni separate, in quanto gli argomenti delle suddette proposte sono strettamente collegati.

L'assemblea acconsente pertanto l'Assessore **Ceffa**, relatore, illustra la proposta in oggetto che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Finanze e Patrimonio" nella seduta del 18 dicembre 2018 e poi cede la parola alla dott.ssa **Moscardin** per ulteriori spiegazioni tecniche.

Interviene il Consigliere **Corsico Piccolini** e risponde la dott.ssa **Moscardin**.

Conclude la discussione l'Assessore **Ceffa**.

Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il **Presidente** pone in votazione la proposta.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	16	
Consiglieri votanti	16	
Consiglieri favorevoli	15	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	1	(Bonecchi)

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara approvata la proposta

Pone quindi in votazione, con le stesse modalità l'immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	16	
Consiglieri favorevoli	16	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23 maggio 2018 avente ad oggetto : *“ recepimento della proposta di accordo territoriale di contratti d'affitto a canoni concordati ai sensi dell'art. 2 comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017”*, l'Amministrazione Comunale ha preso formale impegno con le organizzazioni interessate, Associazioni delle proprietà edilizie e Associazioni Sindacati degli inquilini, a prevedere una riduzione dell'aliquota IMU a partire dall'anno di imposta 2019.

RICHIAMATA pertanto integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23 maggio 2018 nella quale è prevista una riduzione dell'aliquota IMU pari al 50% dell'aliquota prevista per le unità locate a canone libero, in aggiunta a quanto già previsto dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- **è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;**

in materia di TASI

-è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015 e riferibili alle aliquote determinate nel 2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22-05-2014;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,40 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,50 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,50 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti e condotti o posseduti e NON condotti, da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,50 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Esclusi dall'IMU
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,50 per mille ridotto del 50% (4,75), da ridurre al 75 per cento (quindi 3,56)
Aliquota per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, art.1 comma 678 Legge di Stabilità n.147/2013	Esclusi dall'IMU
Aliquota per fabbricati di Categoria D esclusi i D/10 di cui alla L.24 dicembre 2012 n. 228 art.1 comma 380	9,50 per mille (di cui 1,90 al comune e 7,60 allo stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,50 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,60 per mille

Aliquota per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, art.1 comma 678 Legge di Stabilità n.147/2013	1,00 per mille
---	----------------

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU, non essendo prevista per il 2019 l'applicabilità della TASI, salvo che per le categorie sopra indicate:

IMU + TASI A/1, A/8 e A/9	Acconto	16 giugno
TASI fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	Saldo	16 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottati con deliberazione di Consiglio Comunale del 28-05-2012 n. 32 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale del 20-12-2018 n. 60;

VISTO il Regolamento comunale per la Disciplina del Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2014;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 02/03/2018: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 173 del 05/07/2018: "Approvazione PEG/Piano delle Performance – Anno 2018";

Visto l'esito dell'esperita votazione, con voti n. 15 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto (Bonecchi)

DELIBERA

- 1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,40 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,50 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,50 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti e condotti o posseduti e NON condotti, da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,50 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Esclusi dall'IMU
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,50 per mille ridotto del 50% (4,75) , da ridurre al 75 per cento (quindi 3,56)
Aliquota per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	Esclusi dall'IMU
Aliquota per fabbricati di Categoria D esclusi i D/10 di cui alla L.24 dicembre 2012 n. 228 art.1 comma 380	9,50 per mille (di cui 1,90 al comune e 7,60 allo stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,50 per mille

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Non applicato nel Comune, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile successivamente, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,60 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, art.1 comma 678 Legge di Stabilità n.147/2013	1,00 per mille

2) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

3) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

-

Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
BUFFONINI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
LOCANDRO GIUSEPPE

Deliberazione di C.C. n. 61 del 20/12/2018